

**Fida S.P.A.**



**Modello  
di organizzazione,  
gestione e controllo**

**Parte Generale  
(Giugno 2016)**

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1. FINALITÀ DEL MODELLO</b>	<b>6</b>
<b>2. DESTINATARI DEL MODELLO</b>	<b>14</b>
<b>3. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO</b>	<b>14</b>
<b>4. IL CODICE ETICO</b>	<b>14</b>
<b>5. ORGANIZZAZIONE DI FIDA</b>	<b>15</b>
<b>6. ANALISI DEI RISCHI 231 E DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</b>	<b>16</b>
<b>7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>18</b>
7.1. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO DEL MODELLO	19
7.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO	20
7.3. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO	20
7.4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'OdV	21
<b>8. SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>21</b>
8.1 DIPENDENTI DIVERSI DAI DIRIGENTI	21
8.2 DIPENDENTI DIRIGENTI	23
8.3 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	24
8.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI	24
<b>9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>24</b>
<b>10. REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>	<b>25</b>

## INTRODUZIONE

Fida S.P.A. (di seguito anche “Fida” o la “Società”) ha sede legale in Milano, ma sede operativa a Castagnole delle Lanze, comune di Asti (AT) e svolge principalmente attività di produzione e confezionamento di prodotti di confetteria, nello specifico caramelle morbide a base pectina, caramelle dure con o senza ripieno e toffee e di caramelle gommosa a base di gomma arabica, di amido o di gelatina, e chewing gum.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, che ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli “enti”, tra cui le società, i consorzi, le associazioni temporanee di imprese, le joint venture ecc.

Il Decreto riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo, cui si rimanda.

### **Modifiche successive al D.lgs. 231/2001:**

**La Legge n.190 del 6 novembre 2012**, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, la seguente novità in materia di D.Lgs. 231/2001:

inserimento, all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di **“corruzione tra privati”** (art. 2635 c.c.). In particolare, è prevista la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 per la fattispecie prevista dal terzo comma del nuovo art. 2635 c.c..

Presupposto essenziale per l’applicazione del Decreto è che gli illeciti siano commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti destinatari della normativa da uno dei seguenti soggetti:

- soggetti “apicali”, ossia persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, d’amministrazione o di direzione degli enti (leggasi di Fida S.P.A.);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche (leggasi dipendenti della Società) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

È importante notare che, ai fini della configurazione della responsabilità dell’ente per i reati previsti dal Decreto, non è necessario che la società sia a conoscenza dei fatti compiuti dai soggetti summenzionati, né che la Società abbia conseguito un vantaggio patrimoniale. È sufficiente che l’autore del reato lo abbia

commesso con intenzione di perseguire un interesse, anche non esclusivo, della Società o che il reato possa comunque arrecare un vantaggio.

Le sanzioni applicabili agli enti sopra indicati per gli illeciti amministrativi da reato sono le seguenti:

- la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25.823 a un massimo di € 1.549.370;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono costituite dalle misure interdittive quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività per un periodo da 3 mesi a 2 anni;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate anche in via provvisoria e cautelare, in attesa dell'esito del processo penale.

Il reato di "corruzione tra privati non prevede l'applicazione di misure interdittive.

La Società **non è responsabile** solo se prova:

- che le persone indicate in precedenza hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
- nel caso in cui i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a. di aver adottato e attuato idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prima della commissione del reato;
  - b. di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  - c. che le persone fisiche sopra indicate hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modello;
  - d. che – nel caso di reato commesso da soggetti non apicali – non vi è stata inosservanza degli

obblighi di direzione o vigilanza a livello organizzativo;

e. che non vi è stata omessa vigilanza da parte dell'organismo preposto.

**La legge n. 186 del 15 dicembre 2014**, pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 ed in vigore dal 01.01.2015 ha novellato il Codice Penale con l'introduzione dell'art. 648 ter 1. c.p. rubricato "Autoriciclaggio"

Il legislatore al comma 5 dell'art. 3 della legge n. 186/2014 ha proceduto ad ampliare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del D.lgs. n. 231/01, includendo la nuova fattispecie di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti.

L' introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nel novero dei reati contemplati dal d.lgs n. 231/01, operato dalla legge n. 186/2014, ha comportato la naturale conseguenza di rendere "sanzionabile" gli enti i cui soggetti, **apicali o meno**, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Ad esempio in caso di commissione di reati tributari perpetrati dalla società, o comunque dall'ente in genere, sarà molto probabile che l'ente incorra nel reato di autoriciclaggio qualora utilizzi i proventi dell'attività delittuosa a monte (quali l'evasione fiscale o la dichiarazione infedele) in attività speculative, finanziarie o imprenditoriali.

Resta non sanzionata l'ipotesi di destinazione di tali proventi "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Le sanzioni applicabili agli enti sopra indicati per gli illeciti amministrativi da reato sono le seguenti:

- La sanzione pecuniaria prevista va da 200 a 800 quote (laddove il valore della singola quota è stabilito da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica).
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

L'intervento legislativo dunque è chiaramente volto non solo ad azzerare i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, a contrastare dette condotte, svolte per mezzo o

attraverso la copertura di una persona giuridica, volte al reimpiego di utilità di qualsiasi genere provento di delitto non colposo commesso da chi opera per conto dell'ente, in attività imprenditoriali, finanziarie e speculative, e che, a norma del d.lgs. n. 231/01 comportino un interesse o comunque un vantaggio all'ente stesso.

La Società non è responsabile solo se prova:

- che le persone indicate in precedenza hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente le disposizioni presenti nel Modello Organizzativo Gestionale adottato, implementato ed efficacemente controllato – ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 – prima della commissione del reato e, pertanto;
  - a. di aver adottato e attuato idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prima della commissione del reato;
  - b. di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  - c. che le persone fisiche sopra indicate hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modello;
  - e. che non vi è stata omessa vigilanza da parte dell'organismo preposto.

In caso contrario la società oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria rischierà di subire anche l'applicazione di una delle misure interdittive previste dall'art. 9 del decreto 231 che sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**La Legge n. 68/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28.5.2015, riguarda le “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”.**

Tale intervento normativo inserisce nel Codice Penale un nuovo Titolo, VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente all'interno del quale sono stati previsti cinque nuovi reati:

- **452-bis c.p. Inquinamento ambientale.** Tale reato punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- **452-quater c.p. Disastro ambientale.** Tale reato si ravvisa se si provoca l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o se l'eliminazione delle conseguenze nocive risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o se si offende la pubblica incolumità. Tale reato prevede la reclusione da 5 a 15 anni e la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- **452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.** Tale reato punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 e la pena è aumentata se vi è pericolo di deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema nonché se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
- **452-septies c.p. Impedimento del controllo.** Tale reato punisce chi, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- **452-terdecies c.p. Omessa bonifica.** Tale reato si ravvisa quando chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Tale reato prevede la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

La legge prevede inoltre **il raddoppiamento dei termini per la prescrizione e specifiche aggravanti**: una per mafia, nel caso in cui i delitti contro l'ambiente vengano commessi nel contesto dell'attività criminale organizzata e l'altra ambientale, che si realizza quando reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente.

È altresì prevista **la confisca, anche** per equivalente, del prodotto o profitto del reato. Tale misura è esclusa quando l'imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

La legge ha previsto ipotesi deflattive in caso di delitti colposi, nelle ipotesi contravvenzionali che non hanno provocato danno o pericolo ed in caso di ravvedimento operoso che comporta una diminuzione della pena dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene vengono diminuite da un terzo alla metà anche nei confronti di chi aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori del reato o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La legge 68/2015 modifica inoltre **l'art 25-undecies del D.Lgs. 231/01, aggiungendo tra i reati presupposto:**

- il delitto di inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.), prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

La legge prevede inoltre che per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale si applichino, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, **le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/01**, stabilendo una durata massima di 1 anno in relazione al delitto di inquinamento.

Le sentenze interdittive previste dal decreto 231 sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La legge 68/2015 **non** richiama nei confronti degli enti la possibilità del ravvedimento operoso prevista all'art. 452 decies c.p. pertanto sarà applicabile l'attenuante dell'art. 12 del D.Lgs.231/01 che prevede che la sanzione pecuniaria venga ridotta da un terzo alla metà se prima dell'apertura del dibattimento l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso.

**La legge n. 69 del 27 maggio 2015**, pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015 ed in vigore dal 14.06.2015, ha introdotto, nell'art. 25-ter del D.Lgs 231/01, "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". L'art. 9 della predetta legge, sostituisce l'art. 2621 del codice civile.

**La norma: Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)**

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

In seguito alla modifica introdotta dalla citata legge, il reato societario passa da contravvenzione a delitto e la pena edittale è la reclusione da uno a cinque anni anziché l'arresto fino a due anni. Vengono eliminate le "valutazioni" e si introducono nuovi elementi: i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere "rilevanti", l'esposizione di questi deve essere "consapevole", la condotta deve essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore.

**Bene giuridico protetto** (reato monoffensivo):

La trasparenza, o la fiducia dei terzi nella veridicità delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali. Si tratta di un delitto di pericolo concreto, di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per i creditori o i soci.

**Soggetti attivi:**

Sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; si tratta quindi di reato proprio. Ai fini della responsabilità penale, non ci si preoccupa di rintracciare l'autore del reato sulla base della sua sola investitura formale, ma lo si fa anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento delle attività tipiche degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci, dei liquidatori e dei dirigenti preposti.

La disposizione di cui all'art. 2639 c.c., infatti, opera un'estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate), sia il c.d. responsabile di fatto ossia il soggetto che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

**Elemento soggettivo:**

Si tratta del **dolo specifico** caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. Rispetto alla norma precedente, sparisce il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico. L'uso dell'avverbio consapevolmente esclude la configurabilità del dolo eventuale.

**Elemento oggettivo:**

La condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali **rilevanti** non rispondenti al vero
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Varie, quindi, le differenze rispetto alla precedente disposizione. Vediamoli in sintesi:

- a) l'uso dell'avverbio consapevolmente che abbraccia le due diverse condotte;

b) sia la condotta attiva sia quella omissiva devono avere per oggetto i fatti materiali (con l'aggiunta di essere rilevanti) mentre prima, la condotta omissiva aveva ad oggetto le "informazioni" la cui comunicazione è imposta dalla legge;

c) si è aggiunto l'avverbio concretamente per meglio specificare l'idoneità dell'induzione in errore;

d) l'oggetto materiale del reato è rimasto identico (bilanci, relazioni e altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico), ma l'inciso "previste dalla legge" è stato spostato rispetto alla formulazione previgente, in coda all'elenco, probabilmente con l'intento di fugare i dubbi circa il fatto che la specificazione riguardi non solo le comunicazioni, ma altresì le relazioni.

**Soggetti passivi:**

I destinatari delle comunicazioni, gli "ingannabili" cioè i soci o il pubblico.

**Consumazione del reato:**

Si tratta di **reato istantaneo** che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di **comunicazioni orali**, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

**Prescrizione del reato:**

Essa è di 6 anni in base all'art. 157 del c.p., aumentabile fino a 7 anni e 6 mesi in caso di interruzione ex art. 160 del c.p.

**Tentativo:**

E' possibile, essendo la norma divenuta un delitto.

**Procedibilità:**

D'ufficio. prevedendo il reato di "false comunicazioni societarie".

**Le altre norme introdotte**

La modifica del reato di false comunicazioni sociali è avvenuta non solo grazie alla riformulazione dell'art. 2621 ma anche per effetto dell'introduzione di altre due norme che ne delimitano i confini applicativi e di un'altra norma specifica per le società quotate:

**Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità):**

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267[2]. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

**Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità):**

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis[3]del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Con la prima norma si è voluto punire con minor rigore i fatti di lieve entità. Ciò è perfettamente in linea con la logica di un diritto penale inteso come extrema ratio per la difesa dei beni giuridici. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come il concetto di “lieve entità” riferito al fatto, seppur agganciato alla natura e alle dimensioni della società nonché alle modalità e agli effetti della condotta, sia piuttosto vago.

Con la seconda disposizione si è voluto precisare che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare, in modo prevalente, l'entità del danno cagionato alla società ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Singolare risulta che per un reato di pericolo concreto come quello previsto dall'art. 2621 del c.c., per il quale è assolutamente indifferente la realizzazione di un danno ai fini della integrazione della fattispecie, si preveda che ai fini della “non punibilità” sia il giudice a valutare l'eventuale danno.

**Art. 2622 c.c. – (False comunicazioni sociali delle società quotate):**

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in

errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

## **1. FINALITÀ DEL MODELLO**

Fida ha deciso di adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello"). Al fine di rispondere alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare di rappresentare e rendere esplicite le proprie regole organizzative e gestionali con l'obiettivo di promuovere e valorizzare:

- a) in misura sempre maggiore una cultura etica, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività;
- b) meccanismi che consentano di istituire un processo permanente di analisi e individuazione delle aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi rischi di prassi illecite ed eventi avversi;
- c) principi di controllo ai quali il proprio sistema organizzativo si debba conformare ai fini della prevenzione dei suddetti rischi.

\*\*\*

L'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Fida.

## **2. DESTINATARI DEL MODELLO**

Le regole contenute nel presente documento si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai collaboratori, consulenti, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Fida.

## **3. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fida si compone di:

- a. Codice Etico.
- b. Documento descrittivo del "sistema di organizzazione, gestione e controllo" suddiviso in:
  - i. Parte Generale che illustra sinteticamente l'organizzazione di Fida, le modalità di individuazione dei rischi 231 e l'analisi dei presidi di controllo, la nomina e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, il richiamo al sistema disciplinare di Fida, le attività di comunicazione e formazione del Modello, le modalità di aggiornamento del Modello stesso;
  - ii. Parte Speciale che descrive, per ciascuna delle aree di attività potenzialmente a rischio, i principi di comportamento e controllo ritenuti utili per la prevenzione dei rischi stessi.

Sono inoltre in allegato e costituiscono parte integrante del presente documento:

- 1) Copia aggiornata del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
- 2) Elenco dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

## **4. IL CODICE ETICO**

Il Codice Etico adottato dalla Società costituisce parte fondante del presente Modello e determina i valori fondamentali e le regole di condotta di Fida.

Il Codice Etico è rivolto al Vertice Aziendale, ai dipendenti (dirigenti e non), ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai fornitori e a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Codice Etico e nel Modello deve essere prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza e comporta l'applicazione delle vigenti sanzioni disciplinari, impregiudicata ogni altra determinazione di carattere civile, penale e amministrativo.

## **5. ORGANIZZAZIONE DI FIDA**

### Statuto e Sistema di certificazione

Le regole di governo, di gestione e organizzazione di Fida sono definite nello "Statuto", nel "Mansionario Aziendale", nel "Manuale di Autocontrollo" e delle procedure di cui Fida si è dotata per l'esercizio delle sue funzioni.

### Organi Societari

Gli Organi Societari di Fida, come identificati nello Statuto, sono i seguenti:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio Sindacale.

L'**Assemblea dei soci** di Fida ha la rappresentanza generale della Società ed esercita ogni attribuzione prevista dalla legge.

Il **Consiglio di Amministrazione** di Fida (di seguito C.d.A.) è titolare dei più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo della Società.

Il **Collegio Sindacale** di Fida viene nominato dai Soci, che ne definiscono le competenze e i poteri.


In generale, per un maggior dettaglio relativo a ruoli e responsabilità degli Organi Societari di Fida, si rimanda a quanto disciplinato dallo "Statuto".

### Il sistema autorizzativo

I poteri di rappresentanza e di firma sono conferiti, tramite delibere del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, ove opportuna, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione della spesa.

Organigramma

La struttura organizzativa di Fida è rappresentata graficamente nell’Organigramma riportato di seguito, che definisce le linee di dipendenza gerarchica tra le diverse unità organizzative di cui si compone la struttura.



**6. ANALISI DEI RISCHI 231 E DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Un Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerato efficace se è realizzato – in concreto – al fine di prevenire, nei limiti della ragionevolezza, la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto. A tale riguardo, particolare importanza assumono il momento di individuazione delle aree a rischio, che ha come obiettivo l’identificazione degli ambiti nei quali potrebbero manifestarsi, potenzialmente, i rischi reato e le occasioni di reato e la descrizione delle misure preventive in atto – in altre parole, del sistema di controllo interno – a presidio delle occasioni di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Fida ha svolto, con il supporto di una società di consulenza esterna, un’analisi delle attività aziendali, dei processi di formazione e attuazione delle decisioni all’interno delle singole aree, nonché delle procedure di controllo esistenti.

Sono state quindi individuate le attività potenzialmente a rischio (c.d. mappatura delle aree a rischio reato) ed è stata effettuata una rilevazione dei presidi di controllo in essere, formulando eventuali proposte di miglioramento (gap analysis).

#### *Mappatura delle aree a rischio reato*

Tale fase consiste nella preliminare analisi dei processi e delle attività aziendali svolte nell'ambito della Società, con la finalità di individuare le aree di attività rilevanti ai fini del Decreto ovvero nell'ambito delle quali potrebbero, in linea di principio, configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati oggetto del Decreto.

La mappatura è stata svolta mediante analisi della documentazione esistente (es.: organigrammi, procedure, ecc.) e incontri di approfondimento con i referenti aziendali di volta in volta individuati.

Sulla base dei processi e delle attività svolte dalla Società, sono state individuate delle attività considerate potenzialmente a rischio 231, ovvero:

- gestione della contabilità generale, predisposizione e approvazione del Bilancio d'Esercizio;
- gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisiti di beni, servizi e prestazioni professionali;
- amministrazione del personale;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza e l'Autorità giudiziaria;
- realizzazione e vendita dei prodotti;
- gestione degli omaggi e sponsorizzazioni;
- gestione dei sistemi informativi aziendali;
- gestione dei rimborsi spese per spese di rappresentanza
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- gestione degli adempimenti in materia ambientale.
- gestione dei poteri autorizzativi all'interno del processo di vendita
- gestione alla definizione del prezzo di offerta;
- gestione della definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento
- gestione della definizione delle politiche di sconto;
- adeguamento procedurale, mediante composizione di nuovi protocolli di controllo o aggiornamento dei

vecchi protocolli di controllo.

#### *Rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis*

La seconda fase consiste nella rilevazione e analisi dei presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società nelle aree a rischio reato individuate, con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire ovvero individuare situazioni di rischio sanzionabili ai fini del Decreto e, in presenza di punti di debolezza, proporre le necessarie soluzioni di rimedio.

Particolare attenzione in questa fase è posta ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno<sup>1</sup> nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare a:

- verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 (sia con riferimento al processo decisionale che con riferimento all'effettiva esecuzione dei controlli ritenuti rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi individuati);
- rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- articolazione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

I principi comportamentali e di controllo rilevanti per il presidio delle aree a rischio individuate sono descritti nella Parte Speciale a cui si fa sin d'ora espresso rinvio.

L'esito delle rilevazioni e valutazioni condotte è formalmente documentato e condiviso con i referenti delle funzioni di Fida. La documentazione prodotta è conservata a cura del Vertice Aziendale.

## **7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI**

Il Consiglio di Amministrazione di Fida ha istituito un Organo con funzioni di vigilanza e di controllo (di seguito anche "Organismo di Vigilanza", "OdV" o "Organismo") al quale sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari per la verifica in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello.

---

<sup>1</sup> Fida ha elaborato il proprio Modello Organizzativo al termine di un processo nel corso del quale ha tenuto conto, oltre che delle indicazioni del Decreto, delle Linee Guida elaborate da Confindustria, così come aggiornate nel tempo, e della giurisprudenza formatasi in materia.

L'OdV deve avere i requisiti di onorabilità<sup>2</sup> e professionalità previsti, oltre a non essere oggetto di cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con Fida, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale avutisi nei 3 anni precedenti o attuali rispetto alla nomina.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, riconosce allo stesso un *budget* di spesa di cui potrà disporre, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare.

Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV al Consiglio di Amministrazione.

Per tutti gli altri aspetti operativi attinenti il funzionamento dell'OdV si rimanda al Regolamento predisposto dall'Organismo medesimo.

### 7.1. Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento del Modello

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni Aziendali interessate dal controllo, verifica l'efficacia e l'idoneità del Modello a prevenire la commissione degli illeciti di cui alla Parte Speciale.

---

<sup>2</sup> In particolare, non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Per maggiori dettagli sui requisiti dei componenti dell'OdV si rimanda al Regolamento predisposto dall'Organismo medesimo.

L'OdV valuta i necessari adeguamenti ed aggiornamenti del Modello (ad esempio a seguito delle verifiche effettuate, modifiche normative, pronunce giurisprudenziali, insorgenza di nuovi Processi a Rischio).

## **7.2. Esercizio dei poteri di controllo**

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità;

- procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello, richiedendo di consultare la documentazione inerente l'attività svolta;
- effettuare interviste e richiedere relazioni scritte, tenendo costantemente informato il responsabile della Funzione Aziendale interessata.

In particolare possono essere previste verifiche su singoli atti, protocolli e sul livello di conoscenza del Modello, a valle delle quali seguiranno segnalazioni ed eventuali suggerimenti alle Funzioni interessate.

La documentazione relativa all'attività svolta dall'OdV, documentata anche in forma sintetica, deve essere custodita in modo tale da assicurarne la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03).

## **7.3. Segnalazioni di violazioni del Modello**

Qualora l'OdV, nel corso della sua attività di verifica e controllo, rilevi ovvero vengano a lui segnalate inosservanze o violazioni del Modello, deve tempestivamente attivarsi per promuovere l'avvio di idonei procedimenti.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza della Società possono essere effettuate tramite l'indirizzo e-mail:

[organismodivigilanza@fidacandies.it](mailto:organismodivigilanza@fidacandies.it)

o di posta fisica:

ODV – Fida S.P.A.

Sede Operativa: via Sarasino, 38/40 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT)

A seguito delle segnalazioni ricevute l'Organismo di Vigilanza effettua i relativi accertamenti, eventualmente anche avvalendosi delle competenti Funzioni aziendali.

Tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite in assoluta confidenzialità, a pena di revoca del mandato ai componenti del medesimo OdV. I segnalanti in buona fede sono garantiti contro

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

#### **7.4. Flussi informativi all'OdV**

Devono essere portati a conoscenza dell'OdV tutte le informazioni e tutti i documenti che attengono i Processi a Rischio individuati e regolati da Procedure, con le modalità previste nella Parte Speciale.

I Destinatari informano l'OdV in merito a eventi che potrebbero comportare responsabilità di Fida ai sensi del Decreto Legislativo, violazioni del Modello, provvedimenti provenienti dalla Magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità Pubblica ai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo.

La Società garantisce il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

### **8. SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **8.1 Dipendenti diversi dai dirigenti**

La violazione dei principi e delle regole comportamentali previste dal presente Modello e dal Codice Etico di Fida da parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL di riferimento, costituisce un illecito disciplinare.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

Per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro attualmente in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale dipendente nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento di rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle norme interne previste e / o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dal Vertice aziendale o dai Responsabili gerarchici.

Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle norme interne previste e / o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dal Vertice aziendale o dai Responsabili gerarchici.

Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle norme interne previste e / o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti sanzionati con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, delle regole di comportamento e di controllo in tale documento presenti.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata (reiterata) partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di training relativi al D.lgs. 231/2001, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e / o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.

Il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle attività sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e / o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali: redazione di documentazione incompleta o non veritiera; l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello per l'attuazione dello stesso; la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

## **8.2 Dipendenti dirigenti**

La violazione dei principi e delle regole comportamentali previste dal presente Modello e dal Codice Etico di Fida da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal CCNL di riferimento e successivi rinnovi, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro. La procedura d'accertamento sarà condotta dal Consiglio di Amministrazione.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, di quanto previsto dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata, la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive

mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

### **8.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori**

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

### **8.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere da Fornitori e Collaboratori (Professionisti e Consulenti) in contrasto con le regole di condotta stabilite dal Codice Etico di Fida e tale da comportare il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali definite in sede di assegnazione dell'incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

## **9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Fida promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Modello e ne favorisce l'osservanza mediante comunicazioni, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello e promuove, coordinandosi con l'Organismo di

Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

L'attività di formazione - finalizzata a prevenire la commissione di illeciti mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli - è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di Fida.

La Società prevede di organizzare una serie di incontri formativi che rendano edotti i Destinatari dell'esistenza di regole comportamentali, dell'importanza del rispetto delle stesse e della sensibilità aziendale verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità e integrazioni della normativa.

La partecipazione ai programmi formativi è documentata.

## **10. REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Interventi di adeguamento e aggiornamento del Modello potranno rendersi necessari in occasione di:

- a. cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dell'operatività di Fida;
- b. significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore;
- c. eventi (i.e. novità legislative, richieste del C.d.A., etc.) che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello a nuove fattispecie di rischio.

Il Modello sarà pertanto sottoposto da parte dell'Organismo di Vigilanza a procedimento di analisi periodica al fine di garantire la continuità dinamica delle funzioni che gli sono proprie in relazione all'evoluzione delle esigenze di Fida.

Le proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello che dovessero scaturirne, elaborate attraverso la partecipazione delle competenti funzioni di Fida e/o anche utilizzando esperti esterni, qualora necessario, verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni del Modello in merito alle procedure previste dalla Parte Speciale del presente documento, è in capo all'Amministratore Delegato.

**ALLEGATI**

- 1) *Copia aggiornata del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*
- 2) *Elenco dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*